



INTRODUZIONE

Il compendio di diritto penale di Lex Iuris editore – parte speciale – vuole costituire una guida essenziale alla preparazione dei concorsi superiori e dell'esame all'abilitazione forense.

In particolare, le singole fattispecie di parte speciale sono trattate tenuto conto della classificazione dogmatica tipica del diritto penale nonché delle riforme normative e degli apporti giurisprudenziali più recenti.

In altri termini, il compendio di diritto penale – parte speciale – di Lex Iuris vuole essere una bussola di riferimento della materia penale per coloro che vi si approcciano al fine di trarne le linee guida essenziali per orientarsi nel magma vivo del diritto penale.

*Francesco Cardile
Stella Romano
Chiara Giovannini*



AUTORI

Lucilla Amerio

Avvocato del Foro di Torino. Cultrice nella materia di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Torino.

Andrea De Luca

Avvocato del Foro di Verona.

Vittore d'Acquarone

Avvocato del Foro di Verona, Solicitor UK, Presidente della Camera Penale Veronese e Responsabile dell'Osservatorio d. lgs. 231/2001 dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Federica Delaini

Avvocato del Foro di Verona e Dottoranda di ricerca in Diritto penale presso l'Università di Verona.

Carlotta Frassoni

Avvocato del Foro di Verona, tutor presso la scuola Lex Iuris, Operatrice Legale di rete Dafne Verona, Segretario di Camera Penale Veronese

Sofia Gioco

Avvocato del Foro di Verona.

Veronica Manca

Avvocato del Foro di Trento, Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Trento, Componente Oss. Carcere Unione delle Camere Penali Italiane.

Giacomo Manfrini

Avvocato del Foro di Verona. Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei (indirizzo specialistico in Diritto e Procedura Penale e Filosofia del Diritto), Università degli Studi di Trento.

Chiara Palumbo

Avvocato del Foro di Verona.

Alfonso Porciello

Avvocato del foro di Napoli.

Maria Vittoria Prati

Avvocato del Foro di Modena, Dottore di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Padova e consulente in materia di responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Antonio Ragazzo

Avvocato praticante del Foro di Napoli, già Tirocinante ex art. 73 D.l. 69/2013 presso la Corte Suprema di Cassazione.

Riccardo Roscini-Vitali

Avvocato del Foro di Verona e Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona.

Felice Rubino

Avvocato del Foro di Verona.

Daria Sartori

Avvocata del Foro di Verona, Dottoressa di Ricerca e Doctor Europaeus in Studi Giuridici Comparati ed Europei.

Andrea Simion

Avvocato del Foro di Verona e Cultore della materia in Diritto processuale penale presso l'Università di Verona.

Carlo Sorio

Avvocato del Foro di Verona.





CAPITOLO I

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

di *Antonio Ragazzo*

SOMMARIO

1. Introduzione.
 2. I delitti c.d. “di attentato”.
 - 2.1. Attentati contro la integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241 c.p.).
 - 2.2. Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.) e attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.).
 - 2.3. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
 - 2.4. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).
 - 2.5. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.).
 - 2.6. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.).
 - 2.7. Guerra civile (art. 286 c.p.).
 - 2.8. Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.) e offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.).
 3. I delitti c.d. “di associazione politica”.
 - 3.1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).
 - 3.2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
 - 3.3. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).
 - 3.4. Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
 - 3.5. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.).
 - 3.6. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).
 - 3.7. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
 - 3.8. Banda armata (art. 306 c.p.).
 4. I delitti contro i segreti di Stato.
 5. I delitti di apologia ed istigazione.
 6. I delitti di vilipendio.
- FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. Introduzione

I diritti politici

Al pari del codice Zanardelli del 1889, che lo ha preceduto, l’attuale codice penale “apre” la parte riservata alle singole fattispecie di reato dedicandola ai c.d. “delitti politici”.

La personalità dello Stato

Si intende con questa espressione l’insieme delle ipotesi criminose caratterizzate da un’offesa tipica rivolta contro lo Stato ovvero – volendo utilizzare il linguaggio utilizzato dal Legislatore dell’epoca – contro la sua “personalità”¹.

Il Legislatore, così facendo, intese assicurare un tipo di tutela diversa, più adatta alle istanze dello Stato autoritario che, non più limitata alla sola tenuta in sicurezza dello stesso, si sarebbe estesa sino a preservarne l’identità.

Partendo da queste premesse, il titolo I del libro secondo del codice penale è stato suddiviso in cinque capi. E, benché da più

¹ Concetto, quest’ultimo, posto a fondamento della nuova oggettività giuridica d’interesse la quale, a differenza di quanto previsto nel corpo normativo del 1889, non venne quindi più identificata con la “sicurezza dello Stato”.

parti si siano sollevati dubbi sulla sua compatibilità costituzionale, esso risulta ancora oggi così articolato:

- 1) delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275);
- 2) delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293);
- 3) delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294)
- 4) delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (artt. 295-300);
- 5) disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (artt. 301-313).

Tale impianto codicistico è stato protagonista di puntuali e molteplici interventi di riforma finalizzati, nel corso del tempo, essenzialmente a:

- 1) replicare al fenomeno del terrorismo, sia interno che internazionale;
- 2) rimodulare il trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie, tra cui il vilipendio; abrogare o affinare talune ipotesi criminose, come accaduto – rispettivamente – per i reati c.d. “d’opinione” e per quelli “di attentato”.

2. I delitti c.d. “di attentato”

Definizione

Vengono definiti “di attentato” quei delitti per cui il Legislatore prevede una significativa anticipazione della tutela penale. Parte dei reati “a consumazione anticipata”, essi si consumano già al momento dei soli atti diretti a perseguire l’obiettivo avuto di mira dall’agente, senza che sia necessaria la sua effettiva verificazione.

Tali figure mirano, dunque, a sanzionare esclusivamente quelle condotte che “attentano” al bene giuridico tutelato e risultano di per sé meritevoli del rimprovero a prescindere dal fatto che gli atti compiuti abbiano cagionato l’evento lesivo.

Delitti di attentato e tentativo

Tali reti pongono problemi di compatibilità con l’istituto del tentativo.

Un primo orientamento, meno recente, distingueva nettamente tra la figura dell’“attentato” e quella del “tentativo”. Esso evidenziava come la scelta del Legislatore del’ 30 fosse quella di circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di attentato esclusivamente agli atti “diretti” alla realizzazione dell’evento, senza che fosse richiesto agli stessi di assurgere, al contempo, al grado dell’“idoneità”. Una seconda lettura, invece, che supera completamente tale orientamento, postula la equiparazione del modello legale dell’“attentato” a quello del “tentativo”, ritenendo che le condotte contestate debbono essere sia “dirette” che “idonee” ai fini della configurazione del reato.

**Idoneità
della condotta**

È fuor dubbio che una simile impostazione – pure recepita dal Legislatore con la Legge 24 febbraio 2006, n. 85, Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione – si concili meglio con i principi di offensività e di determinatezza. Approcciando alle fattispecie di attentato anche in termini di idoneità, infatti, se ne ricava che vengano sanzionate esclusivamente quelle condotte che, da un lato, presentano dei contorni più nitidi in punto di determinatezza, dall'altro, che appaiono sicuramente più lesive, in punto di offensività.

2.1. Attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241 c.p.)

La prima, e più grave, ipotesi di attentato prevista dal codice penale, di cui all'art. 241 c.p., è rubricata “Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato”.

La fattispecie, introdotta dalla clausola di sussidiarietà «salvo che il fatto costituisca più grave reato», mira a sanzionare, secondo lo schema tipico del reato a consumazione anticipata, «chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato».

Il reato, che si presenta come un reato comune e di condotta, è stato oggetto di riforma nel 2006, L. 85/06, allorché l'azione tipica è stata implementata dal carattere “violento” ed “idoneo” degli atti lesivi del bene giuridico tutelato (integrità del territorio dello Stato, indipendenza ed unità).

La scelta dell'inserimento di questi elementi nel tipo legale ha suggellato il carattere oggettivistico della fattispecie, garantendo un maggior grado di determinatezza e un più effettivo livello di offensività.

Il dolo previsto dalla fattispecie si atteggi come dolo “generico” ed il tentativo non è ammissibile.

Si segnala la previsione di una circostanza aggravante al secondo comma, qualora il fatto sia commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

**2.2. Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.) e
attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.)**

Bene giuridico

Gli artt. 283 c.p. e 289. c.p. configurano due ipotesi di reato tese a garantire, rispettivamente, la tutela dell'evoluzione costituzionale

ed il libero esercizio delle funzioni, delle attribuzioni e delle prerogative degli organi costituzionali e delle assemblee regionali.

Soggetto attivo

Entrambi i reati possono essere commessi da “chiunque” – anche dal Presidente della Repubblica, quanto all’art. 283 c.p. – e sono costruiti secondo il modello del delitto di attentato.

Condotta

Le condotte, simili, presentano delle finalità notevolmente differenti. Se, da un lato, l’art. 283 c.p. è «diretto ed idoneo a mutare la Costituzione dello Stato», dall’altro, l’art. 289 c.p. richiama ad atti «diretti ad impedire» l’esercizio sereno delle funzioni richiamate nella disposizione.

Dolo e tentativo

Tutte e due le fattispecie sono punite a titolo di dolo generico. Il tentativo non è configurabile.

2.3. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

L’art. 280 c.p., nella sua formulazione attuale, è stato introdotto dall’art. 2 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625; concernente misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Ratio

Con essa il Legislatore dell’epoca ha inteso fornire una risposta al problematico fenomeno del terrorismo interno.

Condotta

La condotta, anche se non espressamente previsto, deve ritenersi “idonea” e “diretta” alla eventuale lesione del bene vita o dell’incolumità della vittima; incolumità che si ritiene non lesa dalle semplici percosse.

Dolo

Quanto all’elemento psicologico, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico, che si sostanzia nella finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento. Inteso, quest’ultimo, come ordinamento costituzionale, e, pertanto, quale insieme delle regole di funzionamento e tenuta dello Stato per come richiamati in Costituzione.

Aggravanti

Ai commi successivi sono previsti degli aggravamenti di pena nel caso in cui gli atti posti in essere dall’agente abbiano cagionato effettivamente degli eventi lesivi.

Bilanciamento delle circostanze attenuanti

L’ultimo capoverso della fattispecie, più in particolare, come modificato, prevede un regime particolare in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti che siano diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p., con le aggravanti di cui ai commi secondo e quarto. Esso prevede, al riguardo, che dette attenuanti non possano «essere ritenute equivalenti o prevalenti» rispetto alle poc’anzi richiamate aggravanti e che le diminuzioni di pena si operino sulla

quantità di pena risultante dall'aumento che da queste ultime consegue.

Il tentativo, anche in questo caso, non è configurabile.

2.4. *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*

Tentativo	La disposizione esaminata è stata introdotta dall'art. 3 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15.12.1997.
Reato plurisoffensivo	Si tratta di un reato plurisoffensivo, che, per un verso, mira a tutelare l'ordine pubblico dalle attività terroristiche – oggetto di dolo specifico – per altro, appresta una tutela specifica all'integrità di cose mobili o immobili altrui, all'ordinamento costituzionale e all'economica ed incolumità pubblica.
Soggetto attivo e condotta	Il reato può essere commesso da "chiunque", e consiste in condotte «dirette a danneggiare [...] mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali».
Oggetto materiale	Tali dispositivi, che formano l'oggetto materiale della condotta, vengono definiti come «armi e [...] materie ad esse assimilate», «idonei» a «causare importanti danni materiali».
Dolo, dolo eventuale e tentativo	Gli atti che quindi rilevano ai fini dell'integrazione dell'illecito, strutturato sul tipo legale dell'attentato, da un lato, sono "diretti" a cagionare un evento – comunque escluso dal raggio di tipicità della norma – che si risolve in un danno materiale "importante"; dall'altro, devono configurarsi come "idonei" a tale scopo.
	Il dolo della fattispecie è unico, rappresentato dalla "finalità di terrorismo" (cfr. art. 270-sexies c.p.) e rientra nella categoria del dolo specifico. Non è configurabile, poiché incompatibile con la struttura del reato, il dolo eventuale. Non è configurabile, nemmeno, il tentativo.

2.5. *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)*

Differenza I e II comma	La fattispecie in esame individua due diverse e distinte ipotesi di reato.
I comma	Al primo comma, con una tecnica di normazione anomala, si sanziona "chiunque" si faccia promotore di un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, mentre al secondo, il Legislatore rivolge